

se richiedano l'intervento le autorità comunali concordi,

se lo richieda il terzo dei cittadini esercitanti i diritti politici nel luogo stesso.

XXVI.

Ai Comuni segnatamente si appartiene
fondare l'istruzione primaria secondo le
norme stabilite dal Consiglio scolastico dello
Stato;

nominare i giudici comunali;

istituire e mantenere la polizia comunale;
mettere imposte;

contrarre prestiti nel territorio della Reggenza, o anche fuori del territorio ma con la mallevadoría del Governo che dimandato non la concede se non nei casi di manifesta necessità.